

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Sabato, 8 settembre 1927 - ANNO V

Numero 204

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero, (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 150	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui no viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, e supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato; a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggarsi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffa. - Ancona: G. Fogola. - Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. - Aquila: F. Agnelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: L. Cappelli; Messaggeria Ital. - Bolzano: L. Rinfreschi. - Brescia: E. Castoldi. - Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. - Catanzaro: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Batti. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: G. Nani e C. - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. - Fiume: « Dante Alighieri » di G. Dolcetti. - Foggia: G. Filone. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggeria Italiana. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. - Lecce: Libreria Fratelli Spaccatani. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Ricciardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirolo; A. Vallardi; Messaggeria Italiana. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; B. Majolo e figlio; Messaggeria Italiana. - Novara: R. Guaglio. - Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. - Pavia: Succ. Bruni Marvelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: Rodopa Gennari. - Pescara: A. Verrochio. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommasetti. - Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggeria Italiana. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. Zucchi. - Spezia: A. Zucchi. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Aterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I. - Udine: P. Miani e C. - Varese: Mai e Mainati. - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza: G. Galla. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. e F. Cicero. - All'Estero presso la Compagnia Italiana per il Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circolare del Capo del Governo contenente disposizioni per l'uso dell'emblema del « Fascio Littorio » Pag. 3590

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

1839. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1549.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

Pag. 3590

1840. — LEGGE 21 luglio 1927, n. 1550.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili

Pag. 3591

1841. — LEGGE 21 luglio 1927, n. 1551.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, che reca disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica

Pag. 3591

1842. — REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1373.

Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Mantova.

Pag. 3591

1843. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1478.

Approvazione della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato

Pag. 3595

1844. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1479.

Approvazione della convenzione costitutiva dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie

Pag. 3595

1845. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1548.

Norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti

Pag. 3595

1846. — REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1552.

Estensione al comune di Siena delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, ed approvazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse nella città di Siena

Pag. 3597

1847. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1555.

Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea

Pag. 3598

1848. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1556.

Aggiunta della voce « Pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali

Pag. 3598

1849. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1557.

Aumento per l'anno 1927 del contingente per l'esportazione delle pelli di vitello

Pag. 3599

1850. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1553.

Approvazione della convenzione 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori

Pag. 3599

1851. — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1508.

Erezione in ente morale della Fondazione « Edoardo Almagià fu Saul », in Ancona

Pag. 3602

1852. — REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1511.
Contributo scolastico del comune di Piove di Sacco
(Padova) Pag. 3602

1853. — REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1512.
Contributo scolastico del comune di Lillianes (Torino).
Pag. 3602

1854. — REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1513.
Contributo scolastico dei comuni di Rimini e di Riccione (Forlì) Pag. 3602

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 agosto 1927.
Sostituzione del commissario per la provvisoria gestione dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli, in Roma.
Pag. 3603

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca ed Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano.
Pag. 3603

R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi Pag. 3603

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-S. Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica Pag. 3603

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di agenzie telegrafiche.
Pag. 3603

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite Pag. 3603
Smarrimento di cedola pel pagamento semestrale di rendita.
Pag. 3604

Ministero dei lavori pubblici:

Estensione del comprensorio del Consorzio di Revere.
Pag. 3604

Ampliamento del perimetro della bonifica Burana nelle provincie di Modena, Mantova e Ferrara Pag. 3604

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso ad una borsa di perfezionamento per l'economia rurale presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna Pag. 3604

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Circolare del Capo del Governo contenente disposizioni per l'uso dell'emblema del « Fascio Littorio ».

Roma, addì 16 agosto 1927 - Anno V

Agli onorevoli Ministri (Gabinetto);

e per conoscenza:

On. Segreteria del Senato del Regno;
On. Segreteria della Camera dei deputati;
On. Direzione del Partito Nazionale Fascista;
On. Commissione suprema di difesa;
On. Consiglio di Stato;
On. Comando generale della M.V.S.N.;
On. Governatorato di Roma;
On. Istituto centrale di statistica;
On. Provveditorato generale dello Stato;
Signori Prefetti del Regno.

Con R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio u. s., n. 160, sono state emanate disposizioni circa l'uso del « Fascio Littorio » da parte delle Amministrazioni dello Stato, allo scopo di rendere possibile l'adozione di un tipo di emblema uniforme e rispondente ai simboli tradizionali di romanità, che ispirarono la Rivoluzione fascista.

Le caratteristiche del nuovo emblema, ed il modo di collocarlo accanto allo stemma Sabauda sono descritti negli articoli 1 e 2, del-

l'accennato decreto ed effigiati, in nero, nelle tavole allegate al decreto stesso. Ritengo, tuttavia, opportuno, per maggior chiarezza, far tenere a cotesto on. Ministero la riproduzione a colori delle tavole anzidette. In merito alle quali avverto che il R. decreto 27 marzo 1927, nulla ha innovato circa le varie foggie di stemma Reale, autorizzate con R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, le quali continueranno ad essere usate, secondo le prescrizioni in vigore; ma dovranno, però, portare sempre, accanto ed a sinistra, l'emblema del « Fascio Littorio » effigiato nella tavola I, delle stesse dimensioni dello stemma Sabauda.

Nelle tavole II e III è stato riprodotto l'emblema ufficiale del Fascio Littorio accollato alle due foggie di stemma Reale, più generalmente in uso presso le pubbliche Amministrazioni. La tavola IV riproduce il nuovo grande sigillo dello Stato, prescritto dal R. decreto 27 marzo c. u.

Unica eccezione al modo sopradescritto di accollamento dell'emblema del Fascio Littorio allo stemma Reale è prevista dal capoverso dell'art. 2 del decreto, che consente il collocamento dell'emblema staccato dallo stemma Sabauda. Ciò, però, potrà trovare applicazione soltanto nelle decorazioni monumentali, e quando sia richiesto da esigenze architettoniche.

Circa la esecuzione delle norme predette dispongo che si provveda subito ad innalzare, accanto allo stemma Reale, l'emblema del Fascio Littorio, nella foggia prescritta dal R. decreto 27 marzo c. u., in tutti gli edifici pubblici e nelle sedi degli uffici.

Dovranno, invece, essere usate fino ad esaurimento le scorte di carta da lettere e di altri stampati, esistenti presso gli uffici e nei magazzini dello Stato.

La sostituzione, infine, dei sigilli attualmente in uso con altri della foggia descritta nell'art. 3 del ripetuto decreto, dovrà essere effettuata, in occasione della loro rinnovazione, e con una graduale sostituzione da stabilirsi di accordo col Provveditorato generale dello Stato.

Cotesto Ministero impartirà ai dipendenti uffici le opportune istruzioni per la esecuzione delle disposizioni predette, avvertendo che un congruo numero di tavole a colori dell'emblema sarà trasmesso alle Prefetture (presso le quali potranno prenderne visione), appena il Provveditorato generale avrà provveduto alla loro riproduzione.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1839.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1549.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1840.

LEGGE 21 luglio 1927, n. 1550.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1841.

LEGGE 21 luglio 1927, n. 1551.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1550, che reca disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, che reca disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1842.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1373.

Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 giugno 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e l'approvazione dello statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Mantova, ad essa aderente e funzionante come organizzazione di primo grado per il territorio della provincia di Mantova;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 14 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Mantova, della quale è approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti dell'Unione suindicata.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Unione industriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 94. — FERRETTI.

Statuto dell'Unione industriale fascista
della provincia di Mantova.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Mantova, la « Unione industriale fascista della provincia di Mantova ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri comuni della provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Mantova.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'ambito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici della industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto alla industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico e sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra la Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiara-

zione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possenga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni, nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazioni del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità

da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione stessa, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva la eventuale applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi ed i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro, l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione. Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio e i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore ed alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per scopo di

garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati e a un delegato all'assemblea ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 5 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dei delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento

e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dei rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economista e due altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi, e straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro i provvedimenti di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti indicati eventualmente dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSCOLINI.

Numero di pubblicazione 1843.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1478.

Approvazione della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2334;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati la convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato

del 23 aprile 1927 ed il relativo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 196. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1844.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1479.

Approvazione della convenzione costitutiva dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2334;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati la convenzione costitutiva dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie del 23 aprile 1927 ed il relativo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 197. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1845.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1548.

Norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, a scopo di commercio, fabbrichi nel Regno prodotti alimentari della pesca (pesci, uova di pesce, molluschi, crostacei) conservati in scatola o in altro recipiente, è obbligato a farne denuncia, da trascriversi su apposito registro, al prefetto della Provincia, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, o dalla apertura della fabbrica. La denuncia conterrà l'indicazione delle materie prime che si intendono lavorare e del modo di preparazione dei prodotti.

Volendosi introdurre qualsiasi variazione nei processi di lavorazione, dovrà parimenti farsene preventiva comunicazione alla Prefettura.

Art. 2.

E' vietato di fabbricare prodotti alimentari della pesca conservati in scatola o altro recipiente:

a) in locali nei quali non siano osservate e mantenute le necessarie condizioni igieniche;

b) con personale che non sia immune da malattie infettive e diffuse;

c) con un processo di lavorazione che non garantisca la igienica preparazione, l'efficace sterilizzazione e la buona conservazione del prodotto;

d) con uso di scatole o altri recipienti non conformi alle disposizioni delle vigenti leggi sanitarie.

Art. 3.

Ogni fabbricante di prodotti alimentari della pesca conservati in scatola o in altro recipiente, è tenuto a fare analizzare annualmente la sua produzione da un laboratorio chimico e batteriologico autorizzato dallo Stato.

Art. 4.

E' vietato di porre in commercio o comunque destinare al consumo prodotti alimentari della pesca conservati in scatole o altri recipienti quando i medesimi non rechino le seguenti dichiarazioni specifiche:

a) del prodotto contenuto;

b) della qualità di olio e delle altre sostanze impiegate per la conservazione;

c) del peso netto del contenuto;

d) del nome del produttore;

e) del luogo di produzione.

In casi speciali il Ministero dell'economia nazionale, di accordo con quello dell'interno, potrà concedere che alle indicazioni di cui alle lettere d) ed e) possa sostituirsi un contrassegno che costituisca un marchio regolarmente depositato.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere a rilievo o litografate in modo indelebile sui recipienti metallici, impressa a fuoco su quelli di legno ed a rilievo su quelli di vetro.

Le targhe e le etichette e le indicazioni o contrassegni posti sui recipienti non debbono rispettivamente coprire o nascondere le dichiarazioni obbligatorie di cui alle lettere precedenti, od essere in contrasto con esse.

Tutte le dichiarazioni obbligatorie stabilite dal presente articolo debbono essere riprodotte sugli involucri di qual-

siasi genere, nei quali sieno eventualmente contenuti i recipienti immediati.

Il regolamento potrà stabilire norme di tolleranza relativamente alle indicazioni del peso netto.

Art. 5.

Tutti i prodotti alimentari della pesca conservati in scatola o altro recipiente che vengano importati nel Regno, oltre a portare tutte le indicazioni prescritte dall'art. 4, dovranno essere accompagnati da un certificato sanitario, munito del visto dell'autorità governativa del Paese di origine. Tale certificato dovrà indicare che il prodotto è stato lavorato in condizioni di salubrità e sottoposto ad efficace processo di sterilizzazione.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto, su i recipienti contenenti prodotti di pesca conservati, non potrà essere usato il nome di « Sardina » se non per la « Clupea Pilchardus », ed il nome di « Acciuga » se non per l'« Engraulis Enchraeolus ».

La denominazione di tonno è riservata alla specie « *Oreus Tynnus* ».

Per la specie « *Tynnus Alalonga* » (*Germon*) e per il genere « *Pelamys* » (*Bonito*) dovrà essere usata, rispettivamente, la denominazione di « Tonno bianco » e « Tonnetto ».

Art. 7.

La omissione della denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto sarà punita con la multa da 200 a 500 lire.

Incorrerà nella stessa penalità chi faccia denunce non corrispondenti al vero od incomplete.

Il rifiuto opposto al prelevamento di campioni nelle visite di controllo sarà punito con la multa da L. 50 a L. 200.

Art. 8.

Chiunque prepari a scopo di commercio prodotti alimentari della pesca conservati in scatola, o in altro recipiente, trasgredendo alle disposizioni dei precedenti articoli, o usando materie prime guaste, infette, colpite da malattia, o comunque non adatte alla alimentazione, o con aggiunta di sostanze nocive alla salute, è soggetto alla confisca dei prodotti ed alla multa fissa di L. 500, oltre ad una multa proporzionale pari ad un quarto del valore dei prodotti medesimi.

Nel caso di recidiva, ferma restando la multa proporzionale, la multa fissa potrà essere elevata fino ad un massimo di L. 10,000 ed essere anche accompagnata dalla chiusura della fabbrica per un periodo da tre giorni ad un mese, durante il tempo della lavorazione dei prodotti.

Le medesime penalità vengono applicate anche nel caso di prodotti già preparati e detenuti in magazzini o depositi di una fabbrica dovunque essi si trovino.

Art. 9.

Chiunque tenga in deposito, venda o detenga per vendere e per somministrare in qualsiasi esercizio, o somministri o detenga per somministrare in compenso a dipendenti, prodotti alimentari della pesca conservati in scatola o altro recipiente, che gli risultino preparati non conformemente alle prescrizioni del presente decreto, è soggetto alla confisca della merce ed alla multa fissa di L. 250, oltre alla multa proporzionale pari ad un ottavo del valore dei prodotti di cui si trovi in possesso.

Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa sarà elevata fino ad un massimo di L. 5000 e sarà aggiunta la sospensione dal commercio o dall'esercizio per un periodo da uno a tre mesi.

In ogni caso la merce non preparata conformemente alle prescrizioni del presente decreto sarà soggetta alla confisca.

Art. 10.

Quando la infrazione alle norme del presente decreto si verifica nella fabbricazione di prodotti destinati ad essere spediti fuori del Regno, la multa proporzionale verrà raddoppiata e le altre pene stabilite dal decreto medesimo e da altre leggi saranno applicate nel loro massimo.

Art. 11.

L'applicazione delle pene stabilite dagli articoli precedenti non pregiudica quella delle pene diverse o maggiori, delle quali i contravventori siano passibili per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.

Art. 12.

Nulla è innovato in materia di disposizioni circa la vigilanza igienica sulle sostanze alimentari, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, nel regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e nel regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande approvato con R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045.

Nulla è del pari innovato in materia di disposizioni sull'igiene del lavoro contenute nel R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 13.

La metà dell'ammontare delle multe riscosse è divisa tra i funzionari ed agenti che hanno contribuito ad accertare le infrazioni.

Art. 14.

Le sentenze di condanna saranno, in caso di recidiva, pubblicate a spese dei contravventori nei giornali locali, ed affisse nell'albo della Camera di commercio, del Comune e della Provincia dove è il domicilio dei trasgressori e, nel caso che la merce sia esportata o da esportare, anche nell'albo dei Consolati e delle Camere di commercio italiane nel paese di destinazione del prodotto.

Art. 15.

La esecuzione del presente decreto-legge è affidata ai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, a ciascuno per la parte di sua competenza.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con quelli per l'interno e per le finanze, sarà provveduto alla emanazione del relativo regolamento.

Per l'entrata in vigore delle norme contenute negli articoli 4 e 5 del presente decreto-legge è concesso un periodo di proroga di mesi sei, dalla data di pubblicazione del decreto-legge medesimo, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 246. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1846.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1552.

Estensione al comune di Siena delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, ed approvazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse nella città di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del comune di Siena diretta ad ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione in detto Comune di tali leggi;

Esaminati gli atti;

Veduto il progetto dei lavori di costruzione della fognatura della città di Siena, redatto in data 8 dicembre 1914 dall'ingegnere Vanni Mario, approvato dal commissario prefettizio di Siena, in data 29 dicembre 1914;

Veduto il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Siena, deliberato dal commissario prefettizio in data 9 aprile 1923, modificato dal Regio commissario in data 6 dicembre 1926 e redatto in testo unico con atto podestarile 31 maggio 1927;

Veduti i pareri espressi, a termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio provinciale di sanità;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, sia nei riguardi dell'estensione delle disposizioni delle leggi suindicate che in quelli dell'approvazione dello speciale regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse nella città di Siena;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Siena le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese nel progetto suaccennato, ed è assegnato il termine di anni quindici, a decorrere dalla data del presente decreto, pel compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 3.

E' approvato l'anzidetto testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Siena. Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1847.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1555.

Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità ammissibile all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Benzolo, toluolo e naffalina	Per la fabbricazione di prodotti chimici ed esplosivi	Kg. 100	1 anno
— Martinetti — Vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi — Lampadine elettriche	Per il completamento e la rifinitura di vetture automobili (concessione provvisoria valevole due anni)	illimitata	1 anno

Art. 2.

E' prorogata di un anno la concessione d'importazione temporanea dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogrammo, fatta per un anno con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1272, per la fabbricazione di tessuti misti, ed estesa con R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, alla fabbricazione dei tessuti di pura seta cosiddetti « milanesi ».

Art. 3.

Alle merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II annessa alla legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Quantità ammissibile all'esportazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Pelli di montone a mezza concia	Per la sgrassatura (concessione provvisoria valevole 1 anno)	n. 100	1 anno

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1848.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1556.

Aggiunta della voce « Pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di favorire la industria della filatura del pelo di capra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel repertorio in vigore per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è introdotta la seguente voce:

VOCE DEL REPERTORIO	Voce della tariffa
Pelo:	
— di capra:	
a) greggio, cardato o pettinato, ma non tinto	Pelo greggio 214-a
b) altro — <i>Come la lana propriamente detta, secondo la condizione nella quale si presenta.</i>	—

Art. 2.

Ogni disposizione in contrario di detto repertorio, per quanto concerne il prodotto suindicato, resta abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 264, foglio 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1849.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1557.

Aumento per l'anno 1927 del contingente per l'esportazione delle pelli di vitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e la nota alla voce « Pelli

di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate » portata dalla tabella B annessa al decreto stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare, per l'anno in corso, il contingente per l'esportazione delle pelli di vitello;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente per il quale il Ministero delle finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di vitello, stabilito in quintali 32,000 annui dalla nota alla voce « Pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate » portata dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, viene aumentato, per l'anno 1927, di quintali 18,000.

Tale quantità potrà essere dal Ministero delle finanze ripartita in quote esportabili mensilmente, con facoltà al Ministero stesso di stabilire che la esportazione abbia ad effettuarsi per le dogane determinate, ed altresì di sospenderla ogni qualvolta, ancorchè non raggiunta la quota esportabile nel mese, la sospensione della esportazione sia ravvisata necessaria.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 264, foglio 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1850.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1553.

Approvazione della convenzione 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 15 della legge 30 dicembre 1923, numero 3276, gli articoli 2 e 3 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e l'articolo unico del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 879;

Ritenuta la necessità urgente di approvare la convenzione stipulata addì 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per rinnovare ed unificare le convenzioni 21 ottobre 1922, 5 settembre 1924 e 6 novembre 1926, in base alle quali

la detta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari e sportivi e sugli spettacoli cinematografici nonchè il diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti della Società italiana degli autori addì 21 giugno 1927, intesa a rinnovare ed unificare le convenzioni stipulate con la Società stessa addì 21 ottobre 1922, 5 settembre 1924 e 6 novembre 1926 per la riscossione per conto dello Stato rispettivamente dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari e sportivi, dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e misti di varietà e di cinematografo, e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 264, foglio 2. — SIROVICH.

Convenzione.

Addì 21 giugno 1927, in Roma nel palazzo del Ministero delle finanze;

S. E. l'on. senatore Giuseppe Volpi fu Ernesto, conte di Misurata, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo, da una parte, e dall'altra parte:

la Società italiana degli autori, ente morale, con sede in Roma, via del Gesù 62, rappresentata dai signori: on. avvocato Vincenzo Morello, senatore del Regno, commissario straordinario, e gr. uff. dott. Alessandro Varaldo, direttore generale della Società stessa, hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, con scadenza al 30 giugno 1927, del 5 settembre 1924, con scadenza al 30 giugno 1928, e del 6 novembre 1926, con scadenza al 31 dicembre 1931, la Società italiana degli autori assume il servizio di liquidazione e di riscossione del diritto erariale sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, sportivi e cinematografici, nonchè del diritto demaniale sulla rappresentazione od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

La presente convenzione ha inizio col 1° luglio 1927 e scadrà il 31 dicembre 1937.

Nel periodo dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1930 la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti, e continuerà ad essere obbligatoria dal 1° luglio 1930 in poi, ove non oltre sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Uguale rapporto è applicabile nel tempo dal 1° luglio 1930 al 31 dicembre 1937, dividendolo però in due periodi di obbligatorietà, il primo di quattro anni e l'ultimo di tre.

Art. 2.

La Società italiana degli autori è incaricata anche della liquidazione e riscossione del diritto addizionale a favore dell'Ente autonomo del teatro « Alla Scala » per gli spettacoli e trattenimenti che hanno luogo in località della provincia di Milano.

Art. 3.

Rimangono esclusi dalla presente convenzione i concerti che a cura della Reale accademia di Santa Cecilia hanno luogo nell'anfiteatro Augusteo e nella Sala Accademica, per i quali esiste uno speciale accordo fra il Ministero delle finanze e la presidenza della cennata Reale accademia.

Qualora venisse a mutare tale accordo, la Società italiana degli autori si impegna, a semplice richiesta, di assumere anche per i detti concerti l'incarico della liquidazione e della riscossione del diritto erariale.

Art. 4.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società italiana degli autori avrà diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura del 5 per cento.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo quanto è disposto nell'art. 5.

Quanto al diritto demaniale sul pubblico dominio, il compenso accennato è comprensivo anche di tutte le spese necessarie per raccogliere gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore, disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Detta percentuale verrà dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Art. 5.

Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo sui servizi di liquidazione e di riscossione, di cui la Società italiana degli autori ha assunto l'incarico, l'Amministrazione finanziaria assume per intero a proprio carico il rilascio, a favore della Società stessa, di tante carte di libera circolazione su tutta o su parte della rete ferroviaria dello Stato, quante possono esserne rilasciate entro il limite insuperabile di spesa di L. 96,000 annue.

Dette carte verranno intestate a funzionari della Società indicati dalla Direzione generale, addetti ai servizi accennati.

Verificandosi la rescissione anticipata della presente convenzione, le dette carte dovranno essere restituite.

Art. 6.

La liquidazione e la riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale, di che alla presente convenzione, dovranno essere effettuate nella misura e nei modi, forme e termini, di cui alle disposizioni regolatrici delle singole materie, e secondo le istruzioni che il Ministero delle finanze riterrà di impartire.

Art. 7.

La determinazione dei diritti erariali e del diritto demaniale per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere, che hanno luogo nell'interno dei compendi demaniali di Montecatini, Salsomaggiore, Recoaro, S. Cesarea, Sirmione e Postumia sarà fatta con diretto accordo fra la Direzione generale del demanio e delle tasse e la Direzione generale della Società italiana degli autori, esclusa ogni ingerenza degli agenti locali della Società.

Art. 8.

Per gli spettacoli e trattenimenti sportivi di eccezionale importanza per i quali siano concesse dal Governo riduzioni ferroviarie o altre particolari agevolazioni e che, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, abbiano carattere nazionale, la Società italiana degli autori può essere autorizzata a riscuotere i diritti erariali, applicando, sugli introiti lordi risultanti dai bordereaux, la speciale aliquota del 5 per cento in luogo di quella normale del 15 per cento.

Art. 9.

La Società italiana degli autori — nei casi eccezionali, constatati d'accordo con l'autorità finanziaria (Intendenza di finanza nei capoluoghi di provincia, uffici di registro nelle altre località), nei quali o per la minima importanza della località, o per la natura dello spettacolo, o per il genere del locale in cui lo spettacolo viene dato non sia possibile o sia troppo difficoltosa la compilazione e il controllo del bordereau — è autorizzata ad incassare i diritti erariali in somma fissa anziché a percentuale.

Ma la somma da esigere per conto dello Stato non dovrà comunque essere inferiore a quella incassata per diritto di autore.

Nei casi in cui i diritti erariali sono riscossi in somma fissa, anziché a percentuale, uguale sistema di liquidazione e riscossione sarà seguito per il diritto demaniale, se dovuto.

Mancando l'accordo fra autorità finanziaria locale e Società italiana degli autori, circa l'applicabilità del *forfait*, o circa la misura di esso, delibererà la Direzione generale del demanio e delle tasse.

Art. 10.

L'applicazione preventiva di un timbro o contrassegno speciale sui biglietti e riscontri dei teatri, compresi quelli di semplice ingresso, e sui biglietti dei cinematografi, facoltativa da parte degli agenti della Società italiana degli autori, è, invece, obbligatoria in confronto di quei locali che abbiano dato luogo a verbali di contravvenzione per infrazioni alle norme regolatrici dei diritti erariali.

Tanto nel caso di applicazione facoltativa del timbro o contrassegno speciale, quanto nell'altro di applicazione obbligatoria di detto timbro o contrassegno, la relativa operazione deve essere effettuata presso la competente agenzia della Società, a spese esclusive dei proprietari o esercenti dei locali.

Art. 11.

Le richieste di chiusura di locali da parte degli agenti della Società italiana degli autori sono ammesse, previa

autorizzazione da parte della Direzione generale della Società stessa, nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario o di recidività nella identica infrazione.

La durata del periodo di chiusura deve, poi, essere sempre stabilita d'accordo fra gli agenti della Società italiana degli autori e l'autorità finanziaria locale (Intendenza di finanza nei capoluoghi di provincia ed ufficio di registro nelle altre località).

Art. 12.

La Società italiana degli autori dovrà trasmettere alla Direzione generale del demanio e delle tasse un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo, e dovrà ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Nei pochi e più piccoli Comuni, nei quali non esista un agente della Società italiana degli autori, o nei quali non funzioni quello del Comune vicino, e nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinuncia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico della liquidazione e riscossione del diritto erariale e del diritto demaniale venga assunto dai procuratori del registro, o da altri funzionari ed agenti dell'Amministrazione governativa.

In tali casi detti procuratori del registro o funzionari ed agenti, dopo aver detratto dall'introito totale la percentuale spettante all'agente della Società e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Società italiana degli autori, residente nel capoluogo di Provincia.

Art. 13.

Le somme che la Società italiana degli autori incassa per conto dello Stato devono essere versate alla Regia tesoreria di Roma, entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, con imputazione agli articoli del bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dell'Amministrazione.

In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Società italiana degli autori sarà tenuta a corrispondere gli interessi dell'8 per cento.

Art. 14.

La Società italiana degli autori è obbligata a tenere distinta dalle altre sue attività di gestione la contabilità relativa all'accertamento, riscossione e versamento dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, e del diritto demaniale sul pubblico dominio.

Art. 15.

La Società italiana degli autori trasmetterà alla Direzione generale del demanio e delle tasse un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato.

Tale rendiconto sarà distinto per ciascun gruppo di spettacoli, e, quindi, per gli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e per il diritto demaniale, e sarà redatto in prospetti dai quali dovranno risultare gli incassi fatti in ciascun Comune.

Nei prospetti riguardanti le riscossioni per spettacoli ordinari nelle città di Milano, Torino, Genova, Venezia, Tri-

ste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania gli incassi dovranno risultare distinti anche per teatro.

Art. 16.

Per tutte le riscossioni che vengono effettuate in base ai bordereaux degli incassi, la Società italiana degli autori è tenuta a conservare le figlie dei detti bordereaux almeno per un anno per i riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 17.

La Società italiana degli autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico dovrebbe incassare in base a bordereau ovvero a *forfait* in somma fissa.

Uguale responsabilità è convenuta per il diritto demaniale.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società italiana degli autori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 18.

La Società si obbliga sin d'ora ad assumere l'incarico della riscossione per gli spettacoli e trattenimenti dati nelle Colonie, alle stesse condizioni stabilite con la presente, in quanto il Governo estenda alle dette Colonie i sistemi di riscossione adottati per le provincie del Regno.

La Società si obbliga altresì, a semplice richiesta del Governo, ad assumere la riscossione di ogni altro diritto erariale, tributo od entrata.

Art. 19.

Il reddito proprio della Società italiana degli autori, agli effetti della applicazione ad esso della imposta di ricchezza mobile, sarà stabilito nella misura del sei per cento sul complessivo importo lordo della percentuale di riscossione spettante alla Società sull'incasso lordo totale dei diritti erariali sui teatri, sui cinematografi, sugli spettacoli sportivi e sul diritto di pubblico dominio.

L'imposta di ricchezza mobile, di cui al precedente comma, sarà versata a cura della Società italiana degli autori ogni due mesi presso la sezione della Regia tesoreria di Roma, con imputazione al competente capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 20.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà registrata con il semplice pagamento della tassa fissa.

GIUSEPPE VOLPI.

VINCENZO MORELLO.

ALESSANDRO VARALDO.

VALERIO MARANGONI, teste.

IGINO BROCCHI, teste.

N. 573/1. Registrato a Roma il 6 luglio 1927 - Anno V - all'ufficio Atti privati, vol. 348; esatte L. 10.10.

Il procuratore: GIAMMARIOLI.

Numero di pubblicazione 1851.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1508.

Erezione in ente morale della Fondazione « Edoardo Almagià fu Saul », in Ancona.

N. 1508. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, la Fondazione « Edoardo Almagià fu Saul », in Ancona, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1852.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1511.

Contributo scolastico del comune di Piove di Sacco (Padova).

N. 1511. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Piove di Sacco, della provincia di Padova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 93,943.75 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1853.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1512.

Contributo scolastico del comune di Lillianes (Torino).

N. 1512. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Lillianes, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1939.65 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 2509.65 dal 1° luglio 1915 al 30 settembre 1922, ed a L. 3133.65 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1854.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1513.

Contributo scolastico dei comuni di Rimini e di Riccione (Forlì).

N. 1513. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Rimini, della provincia di Forlì, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 118,435 col R. decreto 19 aprile 1923, n. 2407, è ridotto a L. 113,285.17 a decorrere dal 1° gennaio 1923, e con la stessa decorrenza è stabilito in L. 5149.83 il contributo scolastico a carico del comune di Riccione.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 agosto 1927.

Sostituzione del commissario per la provvisoria gestione dell'Orfanotrofo di Santa Maria degli Angeli, in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO

**PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO**

Visto il decreto 30 giugno 1927 con cui venne sciolta l'amministrazione dell'Orfanotrofo di S. Maria degli Angeli, in Roma, affidandosene la temporanea gestione al comm. professore Alfredo Padula, referendario al Consiglio di Stato;

Ritenuto che il prof. Padula ha declinato l'incarico di che trattasi, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La gestione dell'Orfanotrofo di S. Maria degli Angeli, in Roma, è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. di gr. cr. dott. Agostino D'Adamo, prefetto del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 agosto 1927 - Anno V

p. Il Ministro: SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA**Comunicazioni.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 30 agosto 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca ed Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 30 agosto 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° settembre 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. de-

creto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-S. Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI****Apertura di agenzie telegrafiche.**

Il giorno 16 agosto 1927 in Bagni Montecatini Hôtel la Pace e Grand Hôtel, provincia di Lucca, sono state attivate agenzie telegrafiche.

Il giorno 16 agosto 1927 in Viareggio Select Palace Hôtel, provincia di Lucca, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° settembre 1927 - Anno V

Francia	72.04	Oro	354.47
Svizzera	354.21	Belgrado	32.50
Londra	89.317	Budapest (Pengo) . .	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro) .	356.50
Spagna	310.20	Norvegia	4.85
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro) .	4.373	Polonia (Sloty) . . .	207 —
Vienna (Schillinge) .	2.59	Danimarca	4.92
Praga	54.50	Rendita 3,50 % . . .	71.10
Romania	11.30	Rendita 3,50 % (1902) .	66 —
Russia (Cervonetz) . .	96 —	Rendita 3 % lordo . .	39.325
Peso argentino } oro	17.82	Consolidato 5 % . . .	82.15
} carta	7.84	Obbligazioni Venezia	
New York	18.371	3,50 %	69.425
Dollaro Canadese . .	18.37		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.22	Oro	355.96
Svizzera	355.25	Belgrado	32.50
Londra	89.574	Budapest (Pengo) . .	3.23
Olanda	7.3875	Albania (Franco oro) .	357.25
Spagna	311.76	Norvegia	4.84
Belgio	2.5665	Svezia	4.96
Berlino (Marco oro) .	4.38	Polonia (Sloty) . . .	207.50
Vienna (Schillinge) .	2.595	Danimarca	4.94
Praga	54.75	Rendita 3,50 % . . .	70.45
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902) .	66 —
Russia (Cervonetz) . .	96 —	Rendita 3 % lordo . .	39.325
Peso argentino } oro	17.955	Consolidato 5 % . . .	81.60
} carta	7.90	Obbligazioni Venezia	
New York	18.448	3,50 %	69.10
Dollaro Canadese . .	18.42		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di cedola per pagamento semestrale di rendita.

(Unica pubblicazione).

Avviso n. 44.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per la rata semestrale al 1° gennaio 1926 relative alle rendite consolidato 5 % n. 256.682 di L. 800 e n. 356.164 di L. 365 intestate a Pascarosa Carmine fu Anselmo domiciliato a Vietri di Potenza (Potenza).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento delle rate semestrali suddette mediante quietanza del titolare.

Roma, addì 31 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Estensione del comprensorio del Consorzio di Revere.**

Con decreto Ministeriale 18 luglio 1927, n. 5380, è stato esteso il comprensorio del Consorzio di Revere, includendovi l'intero comprensorio del Consorzio di scolo Dugale Bonizzo.

Ampliamento del perimetro della bonifica Burana nelle provincie di Modena, Mantova e Ferrara.

Con decreto Ministeriale 1° luglio 1927, n. 4174, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto successivo al registro, 17, foglio 395, è stato fra l'altro ampliato il perimetro della bonifica Burana nelle provincie di Modena, Mantova e Ferrara.

BANDI DI CONCORSO**MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE****Concorso ad una borsa di perfezionamento per l'economia rurale presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna.****IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE**

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto l'art. 14 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per una borsa di perfezionamento per l'economia rurale, con l'assegno di L. 12.000, da usufruire presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna.

La borsa è riservata ai laureati in scienze agrarie.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- atto di nascita;
- certificato di diploma di laurea e prospetto dei punti conseguiti negli esami speciali;
- titoli e memorie.

Art. 2.

L'aggiudicazione della borsa sarà effettuata con le norme di cui agli articoli 106 e 111 del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 3.

L'importo della borsa di cui all'art. 1, in L. 12.000, farà carico al capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

Articoli da 106 a 111 del Regolamento generale per l'insegnamento superiore agrario e di medicina veterinaria.

Art. 106.

Possono prendere parte al concorso per il conferimento di una borsa, coloro che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo.

La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Art. 107.

Il concorso è per titoli; sono ammessi lavori manoscritti.

Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite Commissioni.

La Commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ufficiali delle Università o Istituti superiori e fra i direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 108.

Ciascuna Commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti; non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 109.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinuncia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministro la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri enti pubblici.

Art. 110.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

Art. 111.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.